

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 145
a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui
presentata in data 10 novembre 2022

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI
UBICATI A TERRA, COMPRESO L'AGRIVOLTAICO, E SU SPECCHI D'ACQUA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi posti dalla Direttiva europea 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e più in generale l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 stabilito da New Green Deal Europeo nonché della riduzione della dipendenza energetica, individua, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), indicatori di compatibilità, compatibilità parziale e difficile compatibilità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Ciò al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, nonché i valori ambientali, paesaggistici e storico culturali e sociali identitari della regione Marche.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC), nel Piano regionale per l'energia e il clima e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

3. Il contemperamento di tali interessi si ha attraverso l'individuazione preliminare di aree aventi valori primari da tutelare e aree che, in quantità sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, risultino indicativamente compatibili alla installazione delle varie tipologie impiantistiche.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Questa legge si applica agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituiti da moduli fotovoltaici piani atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini di questa legge, si suddividono in:

- a) Impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;
- b) Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione qualificato come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;
- c) Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
 - 1) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
 - 2) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;
- d) Sistema agrivoltaico avanzato: sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area;
- e) Impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua.

Art. 3

(Indicatori di difficile o limitata compatibilità, indicatori di idoneità e aree idonee)

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono:

a) indicatori rappresentativi di valori primari da tutelare in termini di particolare vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, gli indicatori elencati negli allegati A1 e A 2 a questa legge.

Gli indicatori sono classificati in indicatori rappresentativi di valori primari da tutelare in termini di difficile compatibilità alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica collocati a terra, compreso l'agrivoltaico e su specchi d'acqua (A1) e indicatori con valori primari da tutelare in termini di compatibilità limitata all'installazione di impianti fotovoltaici di determinate dimensioni in termini di potenza (A2);

b) indicatori di idoneità alla installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra, compreso l'agrivoltaico, gli indicatori elencati nell'allegato B a questa legge;

c) aree idonee ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 e dell'articolo 10 bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34:

1) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3, e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nel rispetto comunque di quanto previsto al numero 9), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

- 2) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a condizione che sia stata certificata l'avvenuta bonifica o che l'installazione dell'impianto fotovoltaico non pregiudichi le residue attività da svolgersi per la bonifica dell'area;
- 3) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento come individuate dal Piano regionale cave o dai Programmi provinciali attività estrattive;
- 4) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- 5) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri purché non ricadano in aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 6) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- 7) le aree a destinazione industriale, purché gli impianti fotovoltaici coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza, ciò anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti;
- 8) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, purché non ricadano in aree vincolate ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004;
- 9) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché

le cave e le miniere purché non ricadano in aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004;

- 10) le aree che distano almeno 1 km dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004, oppure, ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto, che ricadono, comunque, nelle aree idonee individuate ai punti precedenti, ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che disciplina il procedimento autorizzativo per le aree contermini.

Art. 4

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali; le Province e i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio;
- b) a fornire eventuali indirizzi tecnico-amministrativi per l'attuazione di questa legge.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili, assegnati alla Regione dalla normativa statale e come recepiti dal Piano regionale per l'energia e il clima e degli obiettivi di consumo di suolo, oltreché di efficacia nella preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della

legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione assembleare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

3. La Commissione assembleare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio-Assemblea legislativa regionale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui a questa legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.

2. Nel caso di istanze di autorizzazione di progetti assoggettati a VIA nazionale, le disposizioni di cui a questa legge non si applicano se, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stato acquisito il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della transizione ecologica.

3. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della relativa normativa regionale di attuazione, la documentazione si intende completa e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.

4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessa di avere efficacia quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 13 del 30 settembre 2010.

5. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni statali in materia.

6. Le disposizioni di questa legge hanno vigenza fino al recepimento regionale dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

ALLEGATO A1) Indicatori rappresentativi di valori primari da tutelare in termini di difficile compatibilità con l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, compresi gli agrivoltaici, e su specchi d'acqua.

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
1	<i>I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;</i>
	<i>I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO Centro storico di Urbino e relativo buffer zone (Fonte sito Unesco - http://whc.unesco.org/en/list/828);</i>
	<i>Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs 42 del 2004," http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?cat=721</i>
	<i>Gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
2	<i>Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
3	<i>Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;</i>
	<i>Zone situate in prossimità di parchi archeologici e fascia di rispetto parchi archeologici (150 metri misurata dal perimetro dell'area a parco o, qualora più estesa, da quella derivata dal vincolo archeologico); http://www.archeomarche.it/. Di seguito si riporta l'elenco dei parchi archeologici di cui alla L.R. n. 16/1994:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Parco archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia – MC) - Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato –AN) - Parco Archeologico di Suasa Senonum (Castelleone di Suasa – PU) - Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima – AP) - Parco Archeologico di Forum Semproni (Fossombrone – PU) - Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche – MC) - Parco Archeologico di Falerius Picenus (Falerone –FM)
	<i>Nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
4	<i>Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;</i>
	Parco Area A
	Riserva naturale Integrale e riserva naturale orientata

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
7	Le Important Bird Areas (I.B.A.);
	IT 085- Monte Conero; IT 087 – Sentina ; IT 095 – Monti Sibillini (Fonte: http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMFindResults.asp&INam=&Reg=7&Cty=105)

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
8	<i>Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e semi naturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;</i>
	<i>Aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione - Aree floristiche L.R. 52/74 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" e relativi decreti istitutivi.</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
9	Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.
	<i>Lenticchia di Castelluccio IGP</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
10	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 152/2006;
	<i>Aree a rischio di frana e valanga P 4 o assimilate - Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
11	Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti
	<i>I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</i>
	<i>I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</i>
	<i>Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i>
	<i>Ghiacciai e i circhi glaciali;</i>
	<i>I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</i>
	<i>Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica</i>

CODICE DM 10/2010	TIPOLOGIA
17.3	Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali
	Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di eccezionale valore GA
	Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di eccezionale valore BA
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geologiche e geomorfologiche
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 29 – ambiti di tutela dei corsi d’acqua
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 32 – litorali marini
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 33 – aree floristiche
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 34 – foreste demaniali regionali e boschi
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 35 – pascoli
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 36 – zone umide
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 40 – edifici e manufatti storici
	Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal D.lgs. 42/2004 (ex L. 1089/1939)
	Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – altre aree archeologiche di particolare interesse
	Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – le strade consolari romane
	Categorie costitutive del paesaggio – Art. 42 – luoghi di memoria storica
	Categorie costitutive del paesaggio – Art. 43 – punti panoramici e strade panoramiche

ALLEGATO A2) Indicatori con valori primari da tutelare in termini di compatibilità limitata alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, compresi gli agrivoltaici, limitatamente a determinate potenze.

- 1. Compatibilità per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici di potenza inferiore a 20 KW.**

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
4	Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
	Parco Area B
	Parco Area C

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
6	Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
	n. 80 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_SIC_elenco.pdf)
	n. 29 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/)

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
10	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell' art. 63 del D.lgs 152/2006;
	Aree a rischio frana P3 o assimilate – Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004 -

2. **Compatibilità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici di potenza inferiore a 200 KW.**

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
4	Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
	<i>Parco Area D</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
8	Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
	<i>Fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
10	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla competente Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 152/2006;
	<i>Aree a rischio frana P1 o assimilate - Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004</i>
	<i>Aree a rischio frana P2 -- Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004</i>

ALLEGATO B Indicatori di idoneità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra compresi gli agrivoltaici

1. *Esclusivamente per l'installazione di impianti agrivoltaici le aree agricole anche di pregio come elencate nella tabella 11.1, che non ricadono in aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nei perimetri stabiliti al precedente dal punto 10 dell'art.3 comma 1 lett.c) e nelle aree individuate dall'allegato A1, a condizione che l'impianto agrivoltaico rispetti le seguenti condizioni:*
- a. *abbia i requisiti previsti dalle linee guida nazionali sull'agrivoltaico;*
 - b. *sia dimensionato al consumo energetico dell'azienda agricola proprietaria del terreno o nel caso sia proposto da una comunità energetica, rispetti i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale sulle comunità energetiche;*
 - c. *non comporti la modifica dell'indirizzo produttivo presente nel sito;*
 - d. *siano state coperte tutte le superfici disponibili e tecnicamente utilizzabili presenti nell'area;*
 - e. *non sia superata la copertura dell'1% della superficie agricola utile a livello regionale;*
- sono valutate come indicatore di idoneità ferme restando, qualora l'area agricola, anche di pregio, ricada nelle aree individuate nell'allegato A2. le limitazioni alle soglie di potenza ivi indicate.*

Tab. 11.1 Aree agricole di pregio:

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
	<i>Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.</i>
	Vigneti DOP (ex DOC e DOCG): DOC Regione Marche <ul style="list-style-type: none"> • Bianchello del Metauro; • Colli Maceratesi; • Colli Pesaresi; • Esino; • Falerio dei Colli Ascolani; • I terreni di San Severino; • Lacrima di Morro d'Alba; • Offida; • Pergola; • Rosso Conero; • San Ginesio; • Serrapetrona; • Rosso Piceno; • Verdicchio dei castelli di Jesi;

	<ul style="list-style-type: none"> • Verdicchio di Matelica. DOCG Regione Marche • Rosso Conero; • Vernaccia di Serrapetrona; (fonte http://www.regione.marche.it/Default.aspx?TabId=246)
	Oliveti
	Produzioni biologiche certificate
	Produzione integrata certificata

2. *Le aree perimetrare dal Piano per l'Assetto idrogeologico a rischio esondazione a condizione che:*

- *tutti i componenti vengano installati su supporti ad una altezza superiore al tirante idraulico calcolato per tempi di ritorno pari a 200 anni;*
- *che i supporti siano calcolati per resistere anche alle suddette piene;*
- *che i supporti siano tali da non incrementare il rischio di esondazione e non interferiscano con il regime idraulico.*

sono valutate come indicatore di idoneità a condizione che il progetto sia accompagnato da una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni sopra indicate e che la relazione stessa sia valutata favorevolmente dall'Autorità idraulica che rilascerà uno specifico parere nell'ambito del procedimento autorizzativo. In caso di comunicazione lavori ed altre forme semplificate, sarà necessario allegare tale parere favorevole.